

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

- per “Assicurazione”: il contratto di assicurazione;
- per “Polizza”: il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per “Contraente”: il soggetto che stipula la polizza;
- per “Assicurato”: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per “Società”: UnipolSai Assicurazioni S.p.A ;
- per “Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’Assicurazione;
- per “Indennizzo / Risarcimento”: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per “Cose”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione;
- per “Subappaltatore”: la persona fisica, o giuridica cui l’Assicurato ha ceduto a norma di legge l’esecuzione di una parte dei lavori;
- per “Scoperto”: La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Franchigia”: La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “Dipendenti”: prestatori d’opera che svolgono la propria attività tramite un rapporto di lavoro subordinato previsto dalle norme di legge.
- per “Retribuzione annua lorda”: Si intende:
 - quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non assicurati presso l’INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
 - gli emolumenti / importi lordi versati dal Contraente:
 - ai lavoratori in somministrazione
 - ai collaboratori a progetto (Parasubordinati)

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata a favore dell'Ente assicurato in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio delle seguenti attività:

proprietario e gestore della miniera di carbone, non più in produzione, sita in Nuraxi Figus (CI) e Seruci (CI) compresi impianti, pozzi, attrezzature, laboratori, officine, macchinari e tutto quanto attinente alla suddetta attività, sia in sotterraneo che in superficie.

proprietario e gestore di impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi autorizzato allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal processo di combustione del carbone.

Attività di chiusura e post gestione del suddetto impianto di smaltimento di rifiuti speciali; Rientrano altresì in copertura le attività di messa in sicurezza, bonifica, e recupero ambientale delle aree insistenti sui siti di Nuraxi Figus e Seruci e tutte le attività di ricerca e industriali finalizzate alla riconversione industriale da svolgere all'interno degli impianti e delle strutture minerarie non più utilizzabili per l'estrazione e il trattamento del carbone.

proprietà e conduzione di fabbricati ed aree ad essi pertinenti, di macchinari impianti ed attrezzature, il tutto perché tali cose siano beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività sopradescritta.

Limitatamente al servizio di raccolta, trasposto e smaltimento a discarica dei rifiuti dei processi reflui prodotti dai Gruppi Termoelettrici della Centrale di Sulcis, come indicato nel contratto n. 8400106046 stipulato tra la contraente ed Enel Produzione SpA, si prende atto che la compagnia assicuratrice rinuncia, salvo il caso di dolo, ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del codice civile, nei confronti di Enel Produzione SpA.

MASSIMALI

Massimale assicurato:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Massimale RCT € 12.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000 per ogni persona che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)

Massimale RCO € 12.000.000,00 per ogni sinistro, con un limite di 2.500.000 Euro per ogni prestatore di lavoro infortunato.

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO, il massimale catastrofale RCT rappresenterà la massima esposizione da parte della società.

Si precisa comunque che qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O./R.C.I., la massima esposizione della Società non potrà superare il massimale previsto per la garanzia di R.C.T.

Malattie Professionali:

Il massimale dedicato all'estensione malattie Professionali, deve intendersi di € 2.500.000 per sinistro ed anno.

Franchigia Frontale: E. 1.000 per sinistro

Durata: 12 mesi STR

GARANZIA R.C.T. (art. 14 lett. a)

Massimale per sinistro

Euro 12.000.000,00

GARANZIA R.C.O./R.C.I. (art. 14 lett. b/c)

Massimale per sinistro

Euro 12.000.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 – Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 – Frazionamento del premio

Premesso che il Premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il frazionamento del medesimo. In caso di mancato pagamento delle rate di Premio, trascorsi 15 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del Premio. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 7 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

Art. 9 – Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

Art. 10 – Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza, decorre dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del e non è soggetta a tacita proroga, come previsto dalle norme di legge vigenti.

In caso di contratti con durata poliennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Art. 11 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

Art. 14 – Oggetto dell'assicurazione

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata.

b) Assicurazione della responsabilità civile verso Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 – come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione (compresi altresì i dirigenti) dai lavoratori parasubordinati nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. n. 276/2003 – compreso altresì il rischio in itinere.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 81 del 9/04/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (così come modificato dal D. Lgs. 38/2000) cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea

interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione della responsabilità civile verso Dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 (e successive modifiche ed integrazioni), in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

Rivalsa I.N.P.S.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222 (e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 15 – Validità territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 16 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il legale rappresentante;
- b) le persone in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, nonché i lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000, quando subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibiti;
- c) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 17 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 21 "Committenza auto";
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto diversamente previsto in polizza;

- f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti abbiano in consegna e custodia o detengano a qualsiasi titolo, e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- g) ai mezzi di trasporto ed alle cose trasportate sugli stessi, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- h) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- i) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- j) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. Sono inoltre da ritenersi esclusi gli spettacoli pirotecnici compresa la manipolazione di fuochi d'artificio, nonché i danni subiti dagli agenti attivi del rischio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- m) derivanti da attività svolte da personale medico nonché da attività sanitarie in genere;
- n) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- o) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – TSE. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- r) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- s) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, guerre, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O./R.C.I.;
- t) cagionati da fauna selvatica e da animali randagi;
- u) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale

Art. 18 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 19 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.

A tale scopo:

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte a tutti i Dipendenti;
- l'importo dei compensi erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'Art. 5 del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38;
- i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o ai Prestatori di lavoro di cui al D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla richiesta scritta formale effettuata dalla Società.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati

Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo:

nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (e successive modifiche ed integrazioni), per i quali l'Assicurato Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 20 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE ESTENSIONI DI GARANZIA

Art. 21 – Committenza auto

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; e ciò a parziale deroga dell'art. 17 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

Art. 22 – Responsabilità Civile personale:

• *Dei dipendenti, dei parasubordinati:*

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile personale delle figure sopraindicate per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T., comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. 81/2008.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

• *Degli Amministratori:*

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto all'articolo 14 lettera a) delle condizioni di polizza.

Art. 23 – Lavori ceduti in appalto a imprese e/o prestatori d’opera

Premesso che l’Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d’opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo quanto previsto dall’art. 40 “Committenza lavori ai sensi del D.gls. 81/2008”.

Art. 24 – Danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori

L’assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata continuativa. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di Euro 150,00.

Art. 25 – Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori

L’assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possano essere rimosse.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in consegna/custodia dell’Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 26 – Danni da cedimento - Franamento del terreno

La garanzia comprende i danni a cose, compresi i fabbricati, cagionati da cedimento o franamento del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive; qualora il cedimento o franamento del terreno cagioni danni a condutture ed impianti sotterranei si intendono compresi, oltre a questi, anche i danni ad essi conseguenti.

La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 150.000,00 per sinistro e per ogni anno assicurativo.

Art. 27 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei (semprechè non siano dovuti a cedimento e franamento del terreno) e quelli ad essi conseguenti inclusi i danni da interruzione di attività.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 75.000,00.

Art. 28 – Danni da incendio

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato e/o da lui detenute.

Sono comunque esclusi i danni derivanti da incendio di fabbricati (e relativo contenuto) di proprietà e/o in uso all’Assicurato, nonché i danni subiti da cose in consegna/custodia.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 29 -Cose consegnate e non consegnate (responsabilità ai sensi degli artt. 1783-1784-1785/bis C.C.)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi degli articoli sopra citati per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.

Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.

La garanzia si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00 ed un massimo indennizzo di € 2.500,00 per ogni sinistro e di Euro 75.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Art. 30 – Persone non dipendenti dall'Assicurato che svolgono attività per conto dello stesso

Premesso che l'Assicurato può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, né in rapporto di collaborazione a progetto e/o lavoro somministrato, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato stesso per danni cagionati a terzi da dette persone.

Art. 31 – Danni da interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei, disciplinati dall' art.27 "Danni a condutture ed impianti sotterranei" e dall'art.44 "Scavi e reinterri.

La garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 32 – Danni a cose in consegna – custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 17 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni da furto, incendio e i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza.

La presente estensione si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro € 50.000,00.

Art. 33 – Spargimento di acqua

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condotte in genere.

Restano pertanto esclusi i danni da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini e corsi d'acqua in genere nonché quelli dovuti a rigurgito o insufficiente deflusso di acqua da parte della rete fognaria.

Art. 34 – Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni fisici - anche se subiti da dipendenti - in conseguenza della somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo.

Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

Art. 35 – Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato, (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati anche ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori. S'intendono comunque esclusi i danni derivanti di sopraelevazione o demolizione.

Art. 36 - Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti e non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art. 14-lett.b-c , ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. e/o dalla magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino e che siano denunciate dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, alla lavorazione dell'amianto, alla silicosi nonché per i casi di contagio da virus HIV.

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad E. 2.500.000 per sinistro ed anno. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato delle strutture dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'assicurazione in generale" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 C.C. l'Assicurato dichiara:

- di non aver riportato negli ultimi tre anni denunce per violazioni di leggi, regolamenti o norme concernenti la tutela e la salute dei lavoratori;
- di non aver avuto negli ultimi tre anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattie professionali o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S.
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente polizza, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

Art. 37 – Garanzia inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'art. 17 lett. c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggi, smaltimento rifiuti e i rischi relativi a proprietà e/o gestione di inceneritori in genere.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 200.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 38 – Rimozione veicoli

Premesso che l'Assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia sarà operante esclusivamente se gli automezzi adibiti alla rimozione verranno movimentati da persone specificamente autorizzate dall'Assicurato a svolgere tale attività sugli automezzi stessi e, comunque in possesso dei requisiti di legge

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di € 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, i danni causati a veicoli già incidentati, i danni da circolazione stradale (Legge 990/1969 e s.m.i.), i danni subiti da tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione, anche non manuale, alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

Art. 39 – Parcheggi – Autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'art. 17 lett. f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio, atti vandalici e quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 40 – Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso.

Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 500.000,00.

Art. 41 – Rapporto di collaborazione a progetto

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione a progetto" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempreché la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione a progetto.

Art. 42 – Lavoro somministrato

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato ma assunti da "un'impresa fornitrice", che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto del D. Lgs. n. 276 del 10/09/2003, del relativo decreto attuativo nonché delle successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto "all'impresa fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Art. 43 – Organizzazione e gestione di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre che ai fini della presente estensione di garanzia i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai "dipendenti dell'Assicurato" se svolgono attività lavorativa per conto della contraente.

Art. 44 – Scavi e reinterri

Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a novanta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, sempreché tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto.

Per i soli danni a cose la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Art. 45 – Danni da furto

La garanzia comprende i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 250,00 per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di Euro 50.000,00.

Art. 46 – Franchigia

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia frontale assoluta per qualsiasi tipologia di danno di € 1.000 per ogni sinistro, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti in polizza per particolari garanzie.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

Semestralmente la Società provvederà entro 30 giorni ad emettere appendice con la quale si provvederà all'incasso delle somme dovute dall'Ente in riferimento ai sinistri pagati dalla Compagnia a titolo di franchigia, il cui importo sarà corrisposto dal Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione di detta appendice.

Art. 47 – Calcolo del premio

Il premio annuo di assicurazione – da considerarsi provvisorio/anticipato – viene calcolato in base all'importo preventivato delle Retribuzioni Annue Lorde di Euro 6.000.000.

Sul suddetto importo viene applicato il tasso annuo finito (comprensivo di imposte) del 12 pro mille.

Il premio della polizza è soggetto alla regolazione definitiva prevista dall'art. 19, fermo restando che la somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo in nessun caso potrà essere inferiore a quello provvisorio/anticipato indicato in polizza.

Art. 48 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO

Anche con riferimento agli artt. 1892-1893-1894 c.c. l'Assicurato e/o Contraente dichiarano:

- a) di non aver avuto annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi;
- b) di non aver in corso polizze con altre Società per rischi analoghi;
- c) di non aver cagionato sinistri negli ultimi tre anni.

Salvo diverse dichiarazioni da riportare di seguito:

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 3 Pagamento del premio
- Art. 9 Disdetta in caso di sinistro
- Art. 12 Foro competente
- Art. 16 Persone non considerate terzi
- Art. 17 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 19 Regolazione del premio
- Art. 46 Franchigia

Data _____

CONTRAENTE
